



UFFICIO GIUDICE DI PACE NAPOLI

VI / A SEZIONE

GIUDICE DR. MANLIO MEROLLA

IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI – VI SEZIONE, DR. MANLIO MEROLLA, HA
PRONUNCIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA

NELLA CAUSA ISCRITTA AL N.R.: [REDACTED] DELL'ANNO 2022

PARTI

[REDACTED] / UCI S.CARL / [REDACTED] C/O UCI

RAPPRESENTATI E DIFESI COME IN ATTI

Il Giudice in scioglimento della riserva in atti.

Esaminata il fattuale e gli atti e note prodotte,

si osserva quanto segue:

Giova ricordare che l'art. 126, comma II, del Codice delle Assicurazioni,
l'U.C.I., oltre ai compiti di cui all'art. 125, svolge le seguenti attività:

Assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e
c), ed al comma 4 dell' articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni
cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la
qualità di **domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della
loro impresa di assicurazione legittimato a stare in giudizio**, nelle
ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'
articolo 125, **in nome e per conto delle imprese aderenti**, nelle azioni
di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione **in Italia di veicoli a**



motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147 (Capo c). Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall' articolo 144.

In base alla normativa sopra richiamata, il soggetto coinvolto in un sinistro con veicolo estero, che voglia agire nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano, dovrà quindi necessariamente

- 1) **verificare** nella singola fattispecie **la sussistenza dei presupposti che legittimano la presenza in giudizio dell'ente de quo;**
- 2) verificare la tipologia di azione esperibile nel caso concreto;
- 3) **provvedere**, e ciò come in qualsiasi altra ipotesi di azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, **alla messa in mora dell'ente**, mediante comunicazione inviata nel rispetto delle forme e dei contenuti previsti dagli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni;
- 4) **convenire in giudizio il responsabile civile (proprietario del veicolo straniero), mediante notifica dell'atto introduttivo presso l'Ufficio Centrale Italiano;**
- 5) **rispettare**, al momento dell'introduzione del giudizio, i termini di comparizione che la normativa prevede per il caso specifico, e dei quali si dirà infra;
- 6) **nel merito, come in qualsiasi altra ipotesi di sinistro stradale, ottemperare all'onere probatorio** di cui all'art. 2697 cc, **dimostrando che la responsabilità del sinistro è da ascriversi, in via esclusiva, o quantomeno concorsuale, alla condotta di guida del conducente del veicolo straniero;**



7) **in punto quantum debeatur, quantificare i danni subiti e, ovviamente, dare dimostrazione**, mediante allegazione di idonei documenti, **della congruità degli importi richiesti, nonché della loro riferibilità al sinistro. Sulla base della normativa sopra richiamata, l'Ufficio Centrale Italiano assume la veste di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione, nonché legittimato a stare in giudizio** per conto delle imprese di assicurazione estere aderenti alle convenzioni internazionali, potendosi svolgere verso l'ente, nei casi, la legittima domanda di condanna diretta ex art. 145 Cod. Ass.

CIRCA L'ECCEZIONE DI ASSENZA DI PROVA DI COPERTURA RCA A GARANZIA DEL VEICOLO DEDOTTO DANNEGGIATO

Su detta circostanza, occorre fare ben altra considerazione.

In mancanza di prova in merito sussiste l'applicazione della norma ex art 193 cds combinato ex artt 1227 cc e 2056 cc con ogni conseguenza di legge. (**conf. Sentenza Trib Napoli n. 9783/2021** e precedenti sentenze dello scrivente Giudicante dal 2019).



E' chiaro dunque, sebbene eccepita da subito dalla difesa convenuta, non avendo superato detta importante circostanza la difesa dell'attore, conseguono gli effetti di legge.

Ogni altra eccezione assorbita.

PQM

Rinvia la causa all'udienza del **24 gennaio 2025** ore rito per la PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI E DISCUSSIONE con note scritte ed in presenza.

Il Giudice invita le difese al deposito dei detti scritti difensivi, unitamente al libello introduttivo e comparsa di costituzione nel processo telematico, non avendo rilevato i detti atti.

Si Comunichi mezzo PEC alle parti a cura della Cancelleria.

Tanto per legale scienza e per ogni effetto di legge.

Napoli il 28.4.24

Il Cancelliere Dr. Ernesto Salemmme

GIUDICE DI PACE

DOTT. MANLIO MEROLLA

